## SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

n. 3

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 22 agosto 2001)

## **INDICE**

BAIO DOSSI ed altri: sul commercio equo e solidale (4-00134) (risp. Antonione, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) Pag. 25	SPECCHIA ed altri: sul provvedimento di di- stillazione di crisi (4-00055) (risp. Ale- MANNO, ministro delle politiche agricole e fo-
MINARDO: sulla nomina dei consiglieri dell'I- SMEA (4-00004) (risp. Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali) 27	verstali)  Pag. 33  VERALDI: sulla strada statale n. 106 jonica
MONTALBANO: sui lavori sul viadotto «Carboj;» (4-00132) (risp. Martinat, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti) 28	(4-00042) (risp. Martinat, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti) 34
PERUZZOTTI: sulla concessione dei benefici previsti in materia di sostegno alle vittime dell'estorsione e dell'usura (4-00120) (risp. SCAJOLA, ministro dell'interno) 30	ZAPPACOSTA: sull'Agenzia delle Entrate di Chieti (4-00089) (risp. Tremonti, ministro del- l'economia e delle finanze) 35

Fascicolo 3

BAIO DOSSI, TOIA, MANCINO, CAVALLARO, MONTAGNINO, GIARETTA, MONTICONE, RIGONI, BEDIN, LIGUORI, COLETTI, D'ANDREA, CASTELLANI, COVIELLO, VERALDI, DANIELI Franco. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che dal 20 al 22 luglio prossimi si terrà a Genova il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei paesi membri del G8, per il quale la Presidenza italiana ha presentato una bozza di agenda riguardante, tra le altre, questioni relative alla cooperazione internazionale ed un documento recante disposizioni sul commercio internazionale;

che alcuni parlamentari della Camera hanno presentato in data 27 giugno 2001 una mozione, la 1-00008, in cui viene specificamente menzionato il commercio equo e solidale come una delle vie verso una globalizzazione sociale e solidale;

che nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 2 luglio 1998 sul commercio equo e solidale si sostiene che esso è lo strumento più efficace per la promozione dello sviluppo;

che il Governo italiano ha assunto un ruolo guida nella politica internazionale per la riduzione del debito con i paesi HIPCs (Paesi poveri maggiormente indebitati) al Vertice G8 di Okinawa del 23 luglio 2000 sostenendo le disposizioni del Parlamento contenute nella legge n. 209 del 25 luglio 2000 che ha stabilito la cancellazione, totale o parziale, del debito vantato dall'Italia nei confronti di detti paesi;

che la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo è credibile e sostenibile se comporta, tra le misure conseguenti, anche il riconoscimento del commercio equo e solidale come via per la promozione dello sviluppo umano e per l'affermazione, nel commercio internazionale, di regole che favoriscano una maggior equità e un maggiore equilibrio tra il Nord e il Sud del mondo;

che in Italia è già attiva una rete di cooperative, di associazioni e di organizzazioni di volontariato a favore del commercio equo e solidale che ogni anno inviano oltre 30 miliardi nei paesi in via di sviluppo per sostenere le realtà locali;

che la promozione e diffusione del commercio equo e solidale è espressiva di un'economia libera e democratica in quanto impedisce posizioni di monopolio e di oligopolio e garantisce libertà e dignità umana nella produzione, nel commercio e nel consumo;

che tra le proposte del Governo italiano da presentare al Vertice di Genova sul commercio internazionale non si riscontra nessun riferimento al commercio equo e solidale,

Fascicolo 3

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda impegnarsi affinchè l'Italia, così come ha fatto ad Okinawa, assuma un ruolo guida per sostenere, valorizzare e promuovere il commercio equo e solidale e inviti i paesi membri del G8 ad individuare azioni efficaci quali:

una definizione giuridica di commercio equo e solidale concordata con i soggetti già attivi;

il riconoscimento del commercio equo e solidale come parte integrante della cooperazione allo sviluppo;

la promozione del microcredito nei paesi in via di sviluppo quale condizione indispensabile per far nascere e crescere il commercio equo e solidale a partire dalle comunità locali;

l'implementazione della legislazione internazionale che impedisce lo sfruttamento lavorativo delle persone umane, in particolare dei minori e delle donne, introducendo disposizioni precise sul commercio equo e solidale che rappresenta un'alternativa di più facile compatibilità sociale rispetto al mero divieto dello sfruttamento;

l'accettazione della «Carta dei criteri del commercio equo e solidale italiana», affinchè tali criteri siano il più possibile trasparenti ed il loro rispetto sia conseguentemente verificabile;

la pubblicizzazione del commercio equo e solidale come reale alternativa economica nel mercato globale e la diffusione dell'informazione sui prodotti affinchè i consumatori del nord del mondo conoscano con precisione i prodotti offerti e siano quindi consumatori responsabili.

(4-00134)

(4 luglio 2001)

RISPOSTA. – Il Governo ritiene che la promozione del commercio equo e solidale rientri fra gli strumenti più incisivi di sviluppo e lotta alla povertà. È stata pertanto avviata una riflessione per valutare le modalità più efficaci di sostegno a tale strumento e favorire la diffusione dei relativi prodotti in un contesto competitivo di mercato.

In tal senso una tappa significativa è rappresentata dalla Risoluzione n. 198/98/CE del Parlamento europeo che ha indicato la necessità di stabilire dei criteri minimi comuni per definire esattamente il «commercio equo e solidale». A tale scopo il Ministero degli affari esteri sta valutando concretamente una proposta del Coordinamento politico del commercio equo e solidale italiano (CES) di costituire un tavolo di lavoro tra i rappresentanti delle organizzazioni facenti parte del CES e funzionari dei Ministeri degli affari esteri, commercio estero e lavoro con l'obiettivo di affrontare le varie problematiche.

In particolare, il sostegno alle attività delle associazioni che operano nel CES potrebbe essere avviata sia con attività di promozione pubblica sia nell'ambito degli interventi di cooperazione nel settore specifico del commercio equo e solidale.

Per quanto attiene ai programmi di microcredito, si sottolinea che negli ultimi anni questa amministrazione, attraverso la Direzione generale

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

per la cooperazione allo sviluppo, ha stimolato una riflessione approfondita sui temi legati alla ineguaglianza ed alla povertà, al fine di individuare un percorso operativo della cooperazione che contribuisca alla creazione di meccanismi di accesso ai benefici dello sviluppo anche per le popolazioni più povere. Sono state finanziati programmati *ad hoc* promossi dalle organizzazioni non governative e sono state aperte linee di microcredito e piccoli fondi rotativi.

Lo strumento dei programmi di microcredito rappresenta senz'altro un fattore sostanziale di sviluppo endogeno e di creazione di occupazione, in particolare per le popolazioni a più basso reddito ed emarginate dal circuito produttivo. Quando tali programmi hanno successo e creano lavoro tra queste popolazioni, si assiste ad una contemporanea distribuzione più equa delle risorse e dei profili.

	Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
	Antonione
(31 luglio 2001)	

MINARDO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Premesso che l'onorevole Pecoraro Scanio è titolare uscente del Dicastero, attualmente ancora in carica per l'ordinaria amministrazione, in attesa dell'insediamento del nuovo Governo Berlusconi,

si chiede di sapere:

se risponda a vero che l'onorevole Pecoraro Scanio, proprio nel momento in cui avrebbe dovuto preparare le proprie carte per abbandonare il Ministero, ha nottetempo provveduto a nominare i consiglieri dell'I-SMEA, società che ha assorbito i compiti e le funzioni della Cassa per la proprietà contadina, nominando altresì il collegio sindacale;

se non si ritenga illegittimo l'uso discrezionale degli atti di nomina nel momento della elezione del nuovo Parlamento, che dovrebbe indurre il Governo a non approntare nomine fatte sostanzialmente per far trovare una situazione di fatto al nuovo Governo;

se non si intenda bloccare e revocare tali nomine e in ogni caso revocare l'intero Consiglio della ISMEA con la nomina di un Commissario straordinario anche allo scopo di rendere efficiente un organismo paralizzato da oltre un anno.

(4-00004)

(6 giugno 2001)

RISPOSTA. – In data 13 giugno 2001, con decreto n. 34006, i decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 2507 del 29 maggio 2001 e n. 2567 del 30 maggio 2001, recanti nomina dei componenti del

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ISMEA, sono stati revocati.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno

(1º agosto 2001)

MONTALBANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

in data 27 giugno 2001 con ordinanza n. 29 l'Ente nazionale per le strade di Trapani ha disposto una proroga fino al 20 luglio 2001, per la riapertura al traffico del viadotto Carboj sulla strada statale n. 115 a causa del protrarsi dei lavori di riparazione dell'impalcato della campata n. 35;

la chiusura al traffico era originariamente prevista per 90 giorni (1º febbraio 2001);

si è già proceduto da parte dell'ANAS ad una precedente proroga dei lavori dal 30 aprile al 29 giugno;

il blocco del traffico sul viadotto Carboj costituisce una gravissima interruzione del flusso veicolare che dilata enormemente i tempi di collegamento da e per Sciacca e l'intera provincia di Agrigento, in particolar modo rendendo più difficoltosi i collegamenti con l'aeroporto di Punta Raisi;

il ripetersi ormai con cadenza annuale dei provvedimenti di chiusura al traffico determina nello specifico non meno gravi disagi agli automobilisti utenti, ma anche un danno rilevante all'economia turistica di Sciacca e dell'intera provincia di Agrigento,

l'interrogante chiede di sapere:

quali sono i motivi tecnici che giustificano la ripetuta chiusura al traffico del viadotto Carboj;

quali lavori si sono svolti e si stanno svolgendo durante il periodo di chiusura al traffico;

quali motivi determinano una programmazione così approssimativa sul piano temporale dei lavori di riparazione;

quali interventi definitivi sono stati e si intendono programmare al fine di evitare il ripetersi della chiusura al traffico;

quali eventuali responsabilità si configurano in ragione dei ritardi degli interventi e dei danni provocati, e a carico di chi;

se il Ministro non ritenga di assumere particolari iniziative e provvedimenti considerato che con nota n. 303 del 2 luglio 2001 il sindaco di Sciacca ha provveduto ad interessare la Procura della Repubblica.

(4-00132)

(4 giugno 2001)

RISPOSTA. – In riferimento alle problematiche evidenziate con l'atto di sindacato ispettivo cui si risponde, l'ANAS – Ente nazionale per le strade,

Fascicolo 3

interessato al riguardo, fa presente che il viadotto «Carboj», la cui costruzione lungo la strada statale n. 115 (dal chilometro 99+374 al chilometro 101+380), risale ai primi anni '70, è un'importante opera d'arte della lunghezza di circa due chilometri.

Il viadotto in questione è costituito da 37 campate di luce e presenta un'altezza variabile dai 10 agli oltre 60 metri rispetto al piano di campagna; in particolare, gli impalcati sono costituiti da due travi con ali superiori collegate da una soletta di metri 1,80 di larghezza e di 22 centimetri di spessore.

Negli ultimi anni l'Ente nazionale per le strade ha provveduto periodicamente a lavori di riparazione per risanare alcune campate; attualmente sono in fase di ultimazione i lavori per la riparazione dell'impalcato della campata n. 35, intervento necessario per l'improvvisa comparsa di lesioni longitudinali in corrispondenza dell'interfaccia tra le ali delle due travi e la soletta di collegamento delle stesse ali. Tali lavori hanno comportato la chiusura del viadotto e la deviazione del traffico su percorso alternativo.

I lavori, consegnati all'impresa esecutrice in data 30 gennaio 2001, dovevano essere ultimati entro novanta giorni; tuttavia, a causa di problemi giudiziari del titolare dell'impresa, sono stati oggetto di sospensione forzata con conseguente abbandono del cantiere in condizioni tali da non consentire la riapertura del traffico (soletta centrale demolita). I lavori sono stati successivamente ripresi in data 18 giugno 2001 ed il 19 luglio il viadotto è stato riaperto al traffico.

L'Ente ha inoltre riferito di aver effettuato indagini sia statiche sia dinamiche sul viadotto «Carboj» circa il grado di conservazione ed il comportamento dell'opera sotto carico e si stanno nel frattempo attuando localmente modesti interventi di riparazione allo scopo di salvaguardare la pubblica incolumità.

Inoltre, trattandosi di una importante opera d'arte, l'Ente sta procedendo alla progettazione di un intervento generale di riqualificazione, attraverso soluzioni tecniche che consentano di effettuare i lavori a traffico aperto, anche se selezionato.

Infine, si fa presente che nel programma triennale 2001-2003 è stato inserito un progetto, per un importo di circa 40 miliardi, che interessa il tratto della statale citata dal chilometro 102 – bivio San Bartolo – al chilometro 117 – Sciacca – e che prevede l'eliminazione di numerosi innesti a raso, con la razionalizzazione di due strade laterali e di alcuni svincoli a livelli sfasati, nonché opere di civilizzazione.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

**M**ARTINAT

(10 agosto 2001)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

## PERUZZOTTI. – Al Ministro dell'interno. – Premesso:

che il signor Salvatore Florio, nato ad Amalfi il 26 giugno 1953, domiciliato a Roma, largo V. Brocchi 68 B/6, in data 15 luglio 1999 presentava domanda di elargizione ai sensi della legge n. 44 del 1999;

che in data 1° aprile 2000 la prefettura di Roma richiedeva la documentazione al fine di poter completare l'istruttoria della stessa domanda;

che in data 28 aprile 2000 il sopra citato consegnava una integrazione di richiesta di elargizione, corredata da relativa documentazione, al fine di poter completare l'istruttoria della stessa domanda;

che in data 18 aprile 2000 il commissario decretava di rigettare l'istanza presentata dal sottoscritto, con la motivazione «il reato estorsivo si configura come strumentale all'usura»;

che il decreto di reiezione del commissario si presta a qualche osservazione di natura procedurale, giuridica e politico-costituzionale;

che il provvedimento è stato emesso in relazione ad un'istanza presentata il 15 luglio 1999, in ordine alla quale il 2 aprile 2000 la prefettura di Roma richiedeva una integrazione della stessa con i relativi documenti;

che tale provvedimento, pertanto, è stato emesso senza alcuna cognizione di tali documenti, che sono stati depositati dal sottoscritto nelle mani della dottoressa De Sanctis della prefettura di Roma il 28 aprile 2000;

che il decreto del commissario fa riferimento «all'eseguita istruttoria di rito»: si deve obiettivamente affermare che tale attività istruttoria non sia stata mai svolta, essendo la relativa documentazione in fase di preparazione; altresì c'è da osservare che la legge n. 44 del 1999 stabilisce la competenza del territorio dove si sono svolti i vari eventi delittuosi; quanto alla motivazione addotta dal commissario vi è da replicare quanto segue: gli elementi di reato emersi nel corso del dibattimento nel processo contro l'usuraio dell'istante, in ordine alla tentata estorsione, configurano l'ipotesi di un reato concorrente con quello dell'usura, non sussistendo nel nostro codice vigente un'ipotesi di strumentalità di un reato rispetto ad un altro; esistono due diverse fattispecie di reato, quella della tentata estorsione e quello dell'usura, che possano evidentemente concorrere ai sensi dell'articolo 81 del codice penale (concorso formale), nella cui ipotesi vi è l'applicazione di una pena più grave;

che il Comitato antiracket in data 31 gennaio 2000 (verbale n. 12) «ha deliberato che, qualora il reato estorsivo si configuri come strumentale all'usura, l'istanza intesa ad ottenere l'elargizione non può essere accolta e si deve procedere solo per la richiesta di ottenimento di mutuo»;

che nella legge n. 44 del 1999 e nei suoi regolamenti attuativi non vi è traccia di alcunché che possa giustificare l'interpretazione data dal Comitato; peraltro, il medesimo Comitato, con la sua delibera, non solo va ad urtare con i principi generali sanciti dal nostro codice penale vigente, ma va anche contro un provvedimento emesso da un giudice della Repubblica Italiana (sentenza del pretore dottoressa Cantillo che dichiarava la propria incompetenza, ravvisando anche il reato di estorsione);

Fascicolo 3

ci si chiede se la stessa delibera del Comitato sia strumentale al fine di destinare le somme ad altri soggetti che, ancorché mai state vittime di usura ed estorsione, possono accedere a tali fondi solo perché iscritti ad associazioni *antiracket*;

che il decreto-legge n. 419 del 1991, convertito dalla legge n. 172 del 1992, venne varato sull'onda degli attentati della mafia contro le imprese che non avevano aderito al *racket* e già prevedeva tra i suoi beneficiari gli iscritti, e semplicemente in quanto tali, alle associazioni *antiracket*, che potevano beneficiare del lucro cessante; la legge n. 108 del 1996 (legge antiusura), anch'essa varata sull'onda di innumerevoli suicidi di vittime, consentiva, sempre agli iscritti delle associazioni antiracket, di riaprire i termini di 90 giorni per la presentazione di domande di elargizione, in ordine al mancato guadagno; la legge n. 44 del 1999 ha infine codificato, e senza termini temporali, il diritto di quelli associati ad ottenere elargizioni, beneficiando di un'ulteriore opportunità concessa loro dal legislatore: «conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale» (articolo 3, comma 1);

che è veramente sconcertante la conseguenza di questa indefessa attività del legislatore;

che gli eredi dell'imprenditore siciliano Libero Grassi, assassinato dalla mafia, non ottennero nessuna elargizione;

che le vittime di «usura» (pochissime!), che sono riuscite ad ottenere un mutuo per il reinserimento nell'economia legale, lo devono restituire in 5 anni (cosa realmente impossibile);

che la legge n. 44 del 1999, che si titola «Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura», interpretando la delibera del Comitato, non solo codificherebbe che ci sono cittadini di serie A (le vittime dell'estorsione) e di serie B (le vittime dell'usura), ma legittimerebbe tutta quella moltitudine di «furbi», che pur di accedere alle elargizioni strumentalmente si iscriverebbero alle associazioni *antiracket*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 44 del 1999, non intenda promuovere il riesame della deliberazione stessa da parte del Comitato, verificare come realmente vengano devoluti i soldi del Comitato *antiracket* e se tutti quanti finora ne hanno beneficiato abbiano i requisiti richiesti dalla legge;

se non si intenda, al fine di trovare una soluzione ai problemi esposti, verificare la possibilità di un incisivo intervento del Governo anche in sede di legge finanziaria.

(4-00120)

(4 luglio 2001)

RISPOSTA. – Il signor Florio ha presentato numerose istanze per ottenere la concessione dei benefici previsti in materia di sostegno alle vittime dell'estorsione e dell'usura, la prima delle quali, presentata in data 14

22 agosto 2001

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

marzo 1996, veniva rigettata perché l'interessato non faceva alcun riferimento a danni economici connessi con episodi estorsivi.

Nell'anno successivo ne sono seguite altre due: la prima è stata rigettata per mancanza del requisito di imprenditorialità mentre la seconda ha trovato accoglimento con il riconoscimento all'interessato di un mutuo di lire 308 milioni.

Successivamente, a seguito dell'emanazione della legge 23 febbraio 1999, n. 44, citata dall'onorevole interrogante, il signor Florio ha presentato ulteriori nuove istanze, precisamente il 15 luglio 1999 e il 27 aprile 2000, per ottenere elargizioni previste per le vittime del *racket*, dell'ordine di 3 miliardi più la concessione di una provvisionale pari a 2 miliardi e 100 milioni di lire e 2.871.437.474 di lire più una provvisionale del 70 per cento da destinare ad una nuova attività imprenditoriale.

Tali ultime istanze sono state respinte dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiusura ed antiracket, con decreto n. 97 del 18 aprile 2000, in conformità con la decisione del Comitato di solidarietà del 13 aprile 2000, con la quale era stato rilevato che il reato estorsivo si configurava come strumentale all'usura.

Ciò in quanto i fatti che si asserivano estorsivi e causa del danno patrimoniale di cui si chiedeva il ristoro, erano già stati considerati ai fini dell'usura e avevano consentito la concessione del mutuo senza interessi.

Tale decisione, confermata dal Ministero dell'interno a seguito della richiesta di riesame presentata dal signor Florio, è attualmente oggetto di ricorso al TAR del Lazio.

Sono queste le ragioni che hanno determinato la decisione di escludere il signor Florio da ulteriori benefici e non la presunta discriminazione derivante dalla mancata adesione alle associazioni antiracket, che non è assolutamente necessaria, né viene richiesta per la concessione dei benefici previsti dalla legge.

Per quanto concerne, infine, il quadro normativo si precisa che proprio per la necessità di distinguere tra le vittime dell'usura e quelle delle richieste estorsive, sono state emanate due differenti leggi: la n. 108 del 7 marzo 1996 e la n. 172 del 18 febbraio 1992. Quest'ultima, peraltro, riordinata dalla legge n. 44 del 23 febbraio 1999.

La distinzione evita l'estensione del concetto di finalità estorsiva anche alle fattispecie di usura consentendo uno specifico utilizzo del Fondo antiracket, distinguendo tra l'elargizione a fondo perduto, prevista per le misure antiracket, dalla concessione del mutuo privo di interessi.

Il Ministro dell'interno

SCAJOLA

(10 agosto 2001)

Fascicolo 3

SPECCHIA, BUCCIERO, CURTO, SEMERARO, TATÒ. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. – Premesso:

che il 7 giugno 2001 il «Comitato di Gestione Vino» dell'Unione europea ha deliberato la distillazione di crisi, richiesta anche dai produttori italiani:

che il provvedimento è però insufficiente ed ha già provocato le proteste dei viticoltori, in quanto in Italia potranno essere distillati soltanto 1.200.000 ettolitri di vino ad un prezzo di lire 3.706 al grado per ettolitro;

che diverso trattamento hanno avuto altri Stati come ad esempio la Spagna alla quale sono stati assegnati 2.000.000 di ettolitri per la distillazione di crisi, nonostante abbia una produzione di vino inferiore a quella italiana;

che inoltre la percentuale di distillazione assegnata alla Puglia, che produce una notevole quantità di vino, è molto bassa;

che sono necessarie urgentissime misure per far uscire la viticoltura dall'attuale situazione di difficoltà;

che ad esempio il prezzo della distillazione di crisi potrebbe essere aumentato in modo concreto, come ha fatto il governo francese che ha portato il prezzo a 7.200 lire per ettogrado, per venire incontro ai produttori,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-00055)

(22 giugno 2001)

RISPOSTA. – Con riferimento alle problematiche evidenziate, si precisa che con il regolamento n. 1232/2001 della Commissione del 22 giugno 2001 si è aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento CEE n. 1439/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia.

L'articolo 30 del regolamento CEE n. 1439/99 non persegue finalità di sostegno del mercato ma d'intervento in caso di crisi consentendo lo smaltimento delle eccedenze produttive prima della vendemmia successiva e sostituendo in tal modo la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39 del regolamento CE n. 822/1987.

La misura in questione riguarda un quantitativo massimo pari a 1,2 milioni di ettolitri e prevede per i produttori il pagamento di un prezzo minimo pari a lire 3.707 per cento vol. e per ettolitro.

Il prezzo previsto per la distillazione di crisi deve essere, in linea generale, inferiore alle quotazioni di mercato di ciascun paese proprio in considerazione della circostanza che tale misura non è una forma di sostegno al reddito. D'altra parte, in alcune zone d'Italia ed, in particolare, al Sud le quotazioni di mercato dei vini bianchi sono diminuite nel corso dell'anno tanto da registrare un prezzo di lire 3.650 per cento vol. e per ettolitro.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

In ordine alla percentuale di distillazione in capo alla regione Puglia, si ricorda che la stessa ha già usufruito della distillazione facoltativa, di cui all'articolo 29 del regolamento CE n. 1493/1999 nella misura del 28 per cento rispetto al totale distillato in Italia (circa 4,5 milioni di ettolitri). Tale distillazione contribuisce a sostenere il mercato in quanto elimina la parte della produzione che non riesce, per motivi diversi, a trovare una adeguata e remuneravita collocazione sul mercato.

Per quanto riguarda le misure adottate in altri Stati, occorre precisare che per la Spagna, ai sensi del regolamento CE 123/2001, il prezzo previsto è pari a lire 3.336,19 per cento vol. e per ettolitro in ragione dello stato di crisi che ha colpito il settore e delle quotazioni di mercato, mentre l'aiuto integrativo concesso in Francia si giustifica con le quotazioni di mercato più elevate.

In merito a quest'ultimo punto, infine, nel far presente che per la concessione dell'aiuto integrativo è necessaria l'unanimità del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, si sottolinea la mancanza dei tempi tecnici necessari ad attivare la relativa procedura prima della conclusione dei contratti il cui termine ultimo di presentazione per l'approvazione è il 12 luglio 2001.

	Il Ministro delle politiche agricole e forestali
	ALEMANNO
(1° agosto 2001)	

VERALDI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che la strada statale n.106 Ionica rappresenta uno dei più gravi problemi della viabilità meridionale, a causa del suo percorso stretto, tortuoso, accidentato e inidoneo a sopportare i crescenti flussi di traffico;

che di tale arteria il tratto Squillace-Simeri Crichi è quello che più negativamente incide sulla funzionalità complessiva dei collegamenti tra il nord e il sud della Regione;

che dopo anni di studi astratti, di progetti generici e di iniziative velleitarie è stato finalmente approvato il progetto preliminare dei lavori di ammodernamento in nuova sede con sezione di tipo III CNR/80 del tratto che va dal Km 178+350 al Km 192+500;

che tale progetto è stato approvato non solo dai Comuni interessati al tracciato ma da tutti gli enti preposti alla tutela del territorio nella conferenza dei servizi del 29 maggio 2000,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per la realizzazione del progetto in questione, un'opera attesa da decenni e che rappresenta la parte più importante del programma di ricostruzione dell'intera strada n. 106 Ionica.

(4-00042)

(20 giugno 2001)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, l'ANAS - Ente nazionale per le strade, interessato in merito, ha comunicato che sono in fase di progettazione definitiva i lavori di ammodernamento in nuova sede con sezione di tipo III CNR/80 del tratto Squillace-Simeri Crichi della strada statale 106 «Jonica», dal chilometro 178+350 al chilometro 192+500 (estesa 16 chilometri), articolato nei cinque lotti Aquillace - Borgia (lotto 1), Borgia - Germaneto (lotto 2), Borgia - S. Maria di Catanzaro (lotto 3), S. Maria di Catanzaro - Barone (lotto 4) e Barone - Simeri Crichi (lotto 5).

Per i suddetti lotti è altresì in fase di redazione lo studio di impatto ambientale essendosi anche concluse positivamente, ovvero con l'assenso di tutte le Amministrazioni interessate, le Conferenze dei servizi.

L'ANAS fa infine presente che la progettazione definitiva degli interventi di ammodernamento di cui trattasi, ritenuta prioritaria, risulta inserita nel Programma triennale 2001-2003 ed è compresa fra gli interventi da finanziare nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(10	agosto	2001)		

ZAPPACOSTA. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Premesso:

che l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992 recante «Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle Finanze» ha disposto l'accorpamento degli Uffici delle Imposte, dell'Ufficio del Registro, dell'Ufficio IVA e dell'Intendenza di Finanza;

che l'articolo 57 del decreto legislativo n. 300 del 3 luglio 1999 recante «Norme per il riordino dei ministeri» ha istituito la «Agenzia delle Entrate», alla quale saranno assegnati i compiti prima svolti dagli uffici sopra ricordati;

che la Direzione Regionale delle Entrate dell'Abruzzo ha disposto l'attivazione dell'Agenzia delle Entrate di Chieti;

che la medesima Direzione sembra intenzionata a trasferire la sede di tale Agenzia in sede diversa da quella del capoluogo di provincia;

che si sono espressi contrariamente a questa decisione le amministrazioni locali, gli organi professionali e gli enti di categoria;

che il centro storico della città di Chieti è da tempo oggetto di un vero e proprio esodo di uffici, compromettendo numerose attività produttive che gravitano nella parte antica della città,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto affermato in premessa;

in caso affermativo, se voglia rivedere la decisione di individuare la sede dell'Agenzia delle Entrate di Chieti al di fuori del territorio comunale del capoluogo di provincia, in particolare nella parte antica;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

in tal caso, se ritenga di utilizzare la storica, ampia e prestigiosa sede del Palazzo del Demanio (ex Convento dei Frati Minori Conventuali), sito in corso Marrucino, e già di proprietà del Ministero, attuale sede dell'ex Intendenza di Finanza, così come auspicano dirigenti, dipendenti, utenti, varie categorie (ordini professionali, commercianti) ed enti locali.

(4-00089)

(27 giugno 2001)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare il progressivo esodo di uffici pubblici dal centro storico di Chieti, chiede che venga riconsiderata la decisione di trasferire l'Agenzia delle entrate di quella città in una sede diversa dal capoluogo di provincia e propone di utilizzare a tal fine il palazzo demaniale sito in Chieti, corso Marruccino.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che l'Agenzia delle entrate è l'ente che svolge attività a livello nazionale e dal quale dipendono, per il tramite delle Direzioni regionali che ne effettuano il coordinamento, gli uffici locali, quali l'ufficio di Chieti la cui corretta denominazione, pertanto, è «Ufficio di Chieti dell'Agenzia delle entrate».

In merito alla sede di tale ufficio la Direzione regionale dell'Abruzzo ha fatto presente che l'immobile sito in corso Marruccino non rappresenta la soluzione ottimale per l'ubicazione dell'ufficio locale, a causa delle sue caratteristiche strutturali (il salone per il pubblico potrebbe essere realizzato solo al terzo piano anzichè – come di norma – al piano terreno), della mancanza di parcheggi in zona e dello stato di vetustà dell'immobile, che richiede interventi di manutenzione molto onerosi. Malgrado ciò, fin dallo scorso anno la Direzione regionale aveva ipotizzato di ubicarvi l'ufficio locale, proprio al fine di venire incontro alle esigenze delle amministrazioni locali, degli ordini professionali e della cittadinanza. Tale soluzione era tuttavia subordinata al trasferimento della commissione tributaria provinciale ivi ubicata, al fine di poter disporre degli spazi necessari. La predetta commissione, inizialmente dichiaratasi favorevole, ha successivamente revocato il proprio assenso a tale spostamento, pertanto, la soluzione auspicata si è rivelata impraticabile.

Ciò posto, ed atteso che l'Agenzia delle entrate intende concludere in tempi brevi (entro il primo semestre del 2002) il processo di attivazione degli uffici locali su tutto il territorio nazionale, avviato fin dal 1997, la Direzione regionale, in considerazione di tale esigenza, ha intrapreso la ricerca di un immobile privato da prendere in locazione. Delle offerte esaminate soltanto una riguarda un immobile situato in altro comune (San Giovanni Teatino) peraltro attiguo a Chieti.

La predetta Agezia ha, comunque, rilevato che il decentramento degli uffici è una tendenza ormai generalizzata su tutto il territorio nazionale in quanto consente di ridurre il congestionamento dei centri storici e di faci22 agosto 2001

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 3

litare l'accesso	dell'	'utenza	grazie	alla	disponibilità,	nelle	zone	periferiche	٠,
di ampi parche	ggi.								

 ${\it Il~Ministro~dell'economia~e~delle~finanze} \\ {\it Tremonti} \\ {\it (9~agosto~2001)}$